



# CITTÀ DI AFRAGOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

Proposta di deliberazione n. 97 del 24-10-2013

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 49 del 31 OTT. 2013

**OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali.**

L'anno duemilatredecim il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 16,30, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, convocata nella forma di legge.

Presiede l'adunanza l'**Onorevole Tuccillo Domenico**, nella qualità di Sindaco e sono presenti e/o assenti i sigg. Assessori:

		A	P	Firma
<b>TUCCILLO DOMENICO</b>	<b>SINDACO</b>		X	<i>D. Tuccillo</i>
<b>GIGLIO GIOVANNI</b>	<b>VICE SINDACO</b>		X	<i>G. Giglio</i>
<b>AFFINITO GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>		X	<i>G. Affinito</i>
<b>COMO BRUNELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>		X	<i>B. Como</i>
<b>GRILLO PASQUALE</b>	<b>ASSESSORE</b>	X		<i>P. Grillo</i>
<b>IAVARONE SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>		X	<i>S. Iavarone</i>
<b>SALZANO ALESSANDRO</b>	<b>ASSESSORE</b>		X	<i>A. Salzano</i>
<b>TROTTA ALFONSO</b>	<b>ASSESSORE</b>		X	<i>A. Trotta</i>

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1

Partecipa altresì alla seduta il Segretario Generale **DOTT. FULVIO GENGI**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, che ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie;
- l'art. 50 della Legge n. 449 del 27.12.1997, secondo cui i Comuni nell'esercizio della potestà regolamentare, prevista in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/97;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 16/03/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva istituito il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'Accertamento con adesione;

### VISTI:

1. le seguenti leggi che hanno apportato modifiche ed integrazioni all'istituto dell'accertamento con adesione:

- l'Articolo 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Art. 1 della Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge di stabilità);
- Art. 23 comma 17, 20, 29 e 31 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito nella Legge n. 111 del 15/07/2011;



2. l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Il citato comma prevede altresì che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3. l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 che testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

4. l'art. 8 comma 1 del D.L. n. 102/2013, pubblicato in G. U. il 31/08/2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 novembre 2013;

**RITENUTO** opportuno adeguare le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione

dell'istituto dell'accertamento con adesione alle nuove disposizioni normative, stabilendo un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, cercando di impedire l'insorgere della lite anche attraverso l'abbattimento consistente delle sanzioni previste per ciascun tributo;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali composto da n. 12 articoli e da n. 6 pagine e che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Per tutto quanto sopra riportato, si propone alla Giunta Comunale di deliberare:


 Di proporre al Consiglio Comunale di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali, composto da n. 12 articoli e da n. 6 pagine e che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di proporre al Consiglio Comunale di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013 e che sostituisce integralmente il precedente Regolamento, approvato con delibera di Commissione Straordinaria n. 11 del 16/03/2000;

Di proporre al Consiglio Comunale di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Afragola, 24/10/2013

Il Resp.le Servizio Tributi  
Dott.ssa Romano Giovanna Antonietta



Il Dirigente Finanziario  
Dott. Marco Chiauzzi



L'ASSESSORE ALLE FINANZE



Vista la relazione istruttoria che precede;

Condiviso quanto indicato nel considerato e la motivazione del presente atto, fa propria la proposta di deliberazione espressa dalla Struttura.

Afragola, 24/10/2013

L'Assessore alle Finanze

Dott. Alfonso Trotta



## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

Che in merito all'oggetto, in data 25/10/2013 sono pervenute la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Finanziario Dott. Marco Chiauzzi, e dell' Assessore di riferimento, Dott. Alfonso Trotta;

Che la stessa risulta annotata al numero 97 del Registro delle proposte della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Marco Chiauzzi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile e tecnica come previsto dall'art. 49 del vigente T.U.EE.LL.

Con voti unanimi, resi ed espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Comunale di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali, composto da n. 12 articoli e da n. 6 pagine e che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di proporre al Consiglio Comunale di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013 e che sostituisce integralmente il precedente Regolamento, approvato con delibera di Commissione Straordinaria n. 11 del 16/03/2000;
- 3.
4. Di proporre al Consiglio Comunale di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. **Rendere la presente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.**





# **CITTA' DI AFRAGOLA**

## **Provincia di Napoli**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI**

## Indice

- Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione dell'Istituto
- Art. 3 Effetti della definizione
- Art. 4 Ufficio competente e responsabile del procedimento
- Art. 5 Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 6 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Art. 7 Procedimento ad iniziativa del Contribuente
- Art. 8 Effetti dell'invito a comparire
- Art. 9 Atto di accertamento con adesione
- Art. 10 Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 11 Riduzione delle sanzioni nell'accertamento con adesione
- Art. 12 Decorrenza e validità .



## **Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 218/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, l'istituto dell'accertamento con adesione al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali, di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e quale elemento di prevenzione e limitazione del contenzioso.

## **Art. 2 Ambito di applicazione dell'Istituto**

1. La definizione attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui l'obbligazione tributaria non sia stata determinata sulla base di elementi certi, oggettivi ed inoppugnabili. In particolare, il procedimento è applicabile solo per i seguenti casi:
  - a) per la Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU), limitatamente alle superfici che producono rifiuti urbani o rifiuti speciali ed alla eventuale verifica del diritto ad ottenere agevolazioni tariffarie configurate nel Regolamento TARSU;
  - b) per il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), limitatamente alle superfici che producono rifiuti urbani o rifiuti speciali ed alla eventuale verifica del diritto ad ottenere agevolazioni tariffarie configurate nel Regolamento TARES;
  - c) per tutte le altre fattispecie in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su valutazioni estimative.
2. Il procedimento di definizione non si applica:
  - a) Nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
  - b) Nei casi di mero controllo formale, degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti, finalizzati alla liquidazione e alla riscossione del tributo;
  - c) Nei casi in cui la richiesta del Contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo.
3. La richiesta dell'Ufficio di presentare chiarimenti, atti o documenti, oppure di rispondere a questionari inviati, non rientra nelle fattispecie gestibili con accertamento con adesione.
4. L'Ufficio competente in sede di contraddittorio con il Contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in suo possesso, alle norme applicabili, alle motivazioni prodotte e alle deduzioni difensive del Contribuente - il rapporto costi/benefici che deriva dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna dell'Ente al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.
5. Qualora un atto di accertamento emesso presenti errori nella quantificazione del tributo o delle sanzioni, oppure errori rispetto al soggetto di imposta, l'Ufficio competente, prima di aprire la procedura di accertamento con adesione, ha il potere-dovere di rimuovere gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi attraverso l'esercizio dell'autotutela.

## **Art. 3 Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. La definizione non esclude la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi non noti all'Ente alla data della definizione con adesione e non

rilevabili né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data della definizione di cui sopra.

3. Il perfezionamento della definizione comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento e degli atti di controllo precedentemente posti in essere dall'Ufficio ed oggetto della procedura con adesione. Il perfezionamento della definizione si concretizza con il verbale sottoscritto tra le parti e con l'eventuale emissione di un nuovo atto rettificato (ove siano state stabilite modifiche), oppure con la conferma dell'atto originario. Le proposte dell'Ufficio vengono riportate nel verbale finale ed esse possono essere accettate o respinte dal Contribuente.
4. Qualora le conclusioni dell'Ufficio producano una rettifica dell'atto di accertamento, l'Ufficio notifica al Contribuente il nuovo atto che sostituisce a tutti gli effetti l'atto originario. Questo nuovo atto sarà sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo e, per accettazione, dal Contribuente o suo delegato.
5. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione del tributo dovuto, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, che comporti il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. È fatta salva la facoltà dei coobbligati di contestare la definizione dei tributi entro i termini ordinariamente previsti per i ricorsi dalle norme di legge e dai Regolamenti comunali.

#### **Art. 4 Ufficio competente e responsabile del procedimento**

1. Per Ufficio competente deve intendersi o l'Ufficio comunale preposto alla gestione del Tributo o il Concessionario cui sia stata affidata la gestione del tributo.

#### **Art. 5 Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del Contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### **Art. 6 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio competente, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il Contribuente, dopo aver predisposto l'atto di accertamento, ma prima della sua notifica, invia al Contribuente un invito a comparire, da comunicare telefonicamente, con lettera raccomandata o altre procedure telematiche con valore legale, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - b) la maggiore imposta, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
  - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali l'accertamento si fonda;
  - d) la data ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - e) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
2. Non costituiscono invito ai sensi del precedente comma le richieste di chiarimenti preliminari all'attività di accertamento tributario, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune può rivolgere ai contribuenti in quanto non rientrano nelle fattispecie gestibili attraverso l'accertamento con adesione disciplinate all'articolo 2 del presente Regolamento.

3. La partecipazione del Contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

#### **Art. 7 Procedimento ad iniziativa del Contribuente**

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del Contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento di un avviso di accertamento. L'istanza, in carta libera, può essere consegnata direttamente all'Ufficio competente, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R., o altre procedure telematiche con valore legale.
2. L'istanza deve contenere gli elementi idonei a consentire all'Ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. Il procedimento non può essere attivato qualora l'avviso di accertamento sia stato preceduto dall'invito dell'Ufficio a comparire per la definizione del tributo. Parimenti, non è consentito il procedimento qualora sia stato già presentato ricorso alla commissione tributaria.
4. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, per tutti i coobbligati, produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa. Tale sospensione non opera invece con riguardo ai termini della definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/97.
6. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o con procedura telematica formula al Contribuente l'invito a comparire.
7. L'Ufficio competente, se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione respinge l'istanza, dandone comunicazione al Contribuente, per iscritto o con procedura telematica, invitandolo nel contempo a regolarizzare il proprio debito.

#### **Art. 8 Effetti dell'invito a comparire**

1. Nei casi in cui l'Ufficio ravvisi i presupposti per la definizione dell'accertamento con adesione, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza ne dà comunicazione al Contribuente, con una delle seguenti modalità:
  - a) qualora non siano necessari chiarimenti o approfondimenti, formula al Contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza ricevuta, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
  - b) invita il Contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio, ove sia necessario acquisire ulteriori elementi o informazioni.
2. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, fatta salva la possibilità per il Contribuente di dimostrare l'avvenuta impossibilità per cause di forza maggiore. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal Contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'eventuale esito negativo della procedura, viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'Ufficio competente.

#### **Art. 9 Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal Contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

#### **Art. 10 Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo oppure della prima rata accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prescritta. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
2. Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascun tributo. Il Contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere che il pagamento, previa approvazione dell'Ufficio, venga effettuato in forma rateale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo al tributo.
3. Il versamento dell'intero importo dovuto per effetto della definizione o della prima rata in caso di pagamento rateale deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Se il Contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi nullo di diritto.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'importo o della prima rata il Contribuente fa pervenire all'Ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Contribuente decade dal beneficio delle sanzioni ridotte e della rateizzazione. In tal caso, si procederà al recupero coattivo delle sanzioni intere e dell'importo del tributo ancora dovuto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 11 Riduzione delle sanzioni nell'accertamento con adesione**

1. A seguito della definizione dell'accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione delle sanzioni non è applicabile nei casi di infruttuoso esperimento del tentativo di definizione per adesione all'accertamento.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'Ufficio, non rientrano nell'istituto dell'accertamento con adesione e pertanto sono escluse dalla riduzione.

#### **Art. 12 Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013.
2. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con quelle del presente regolamento.

**OGGETTO: Pareri resi ai sensi dell'articolo 49 T.U.E.L. 267/2000.**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art.49 T.U.E.L. 267/2000)**

**SETTORE** \_\_\_\_\_

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia:

si esprime parere **FAVOREVOLE**

Data, \_\_\_\_\_

  
Il Dirigente  
Settore Finanziario  
Il Responsabile del Settore/Servizio  
*Dott. M. Chiuzzi*

si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:

Data, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore/Servizio**



Atto estraneo al parere contabile in quanto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Data, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore/Servizio**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art.49 T.U.E.L. 267/2000)**  
**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, e del vigente Regolamento di contabilità, in ordine alla regolarità contabile ed alla conformità alle norme finanziario-contabili e alle previsioni di bilancio:

si esprime parere **FAVOREVOLE**

Data, \_\_\_\_\_

  
Il Dirigente  
Settore Finanziario  
Il Responsabile del Settore/Servizio  
*Dott. M. Chiuzzi*

si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:

Data, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore/Servizio**

IL PRESIDENTE  
On.le TUCCILLO DOMENICO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. FULVIO GENCHI

- D. Tuccillo

F. Genchi

SI ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06/11/2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000, n.267).

IL Messo Comunale  
(responsabile della materiale pubblicazione)

De Leo Clemente

Il Dirigente  
(Il Responsabile della Segreteria Generale)

L. Santoro

La presente deliberazione è stata inserita nell'elenco trasmesso ai Capi-Gruppo Consiliari, giusta nota prot. 308/Sig del 06/11/13 a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Afragola 06/11/2013

Per il Dirigente  
Il Responsabile della Segreteria Generale

L. Santoro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2013 ai sensi :

- dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n..267;
- dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n..267

Afragola 06/11/2013

Il Responsabile della Segreteria Generale

L. Santoro

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal/i sottoscritto/i

AFRAGOLA _____	Ufficio/Dirigente _____	firma _____
AFRAGOLA _____	Ufficio/Dirigente _____	firma _____
AFRAGOLA _____	Ufficio/Dirigente _____	firma _____
AFRAGOLA _____	Ufficio/Dirigente _____	firma _____
AFRAGOLA _____	Ufficio/Dirigente _____	firma _____
AFRAGOLA _____	Ufficio/Dirigente _____	firma _____
AFRAGOLA _____	Ufficio/Dirigente _____	firma _____